



**COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

Piazza Municipio, n. 5 - 89040 SAN GIOVANNI DI GERACE (RC)  
Tel. 0964/58023 Fax 0964/58065 Pec [comune.sangiovanni@asmepec.it](mailto:comune.sangiovanni@asmepec.it)

Oggetto: Autorizzazione per svolgimento incarico al di fuori dell'orario di servizio ai sensi dell'art. 92 TUEL presso il Comune di Martone. Dipendente Battisti Maria Grazia. - Riscontro nota prot. 211 del 20/01/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**Visto** il decreto sindacale n. 1 del 05/01/2023 con cui, nelle more del completamento della procedura di selezione ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 di una figura alla quale attribuire la responsabilità del servizio tecnico-manutentivo, lo scrivente ha avocato a sé detta responsabilità;

**Vista** la nota richiamata in oggetto a firma del Sindaco di Martone, con cui si chiedeva, nelle more dell'istituzione, nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Valle del Torbido, di un servizio di polizia locale unificato, di autorizzare la dipendente Battisti Maria Grazia a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, un incarico ai sensi dell'art. 92 T.U.E.L. presso il Comune di Martone, per tre ore settimanali e per un periodo massimo di due mesi;

**Dato atto** che la sig.ra Battisti Maria Grazia è dipendente di questo comune a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Agente di Polizia Locale;

**Richiamato** l'art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "I dipendenti degli enti locali a tempo pieno, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

**Richiamato** l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, il comma 7, primo periodo, secondo il quale *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"*;

**Richiamato**, altresì, il regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento degli incarichi esterni del personale dipendente del Comune di San Giovanni di Gerace — art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. approvato con deliberazione G.C. n. 11/2014, nel quale:

- all'art. 4, comma 1, tra l'altro, ai dipendenti, ai titolari di posizione organizzativa e al Segretario Comunale a tempo pieno o con part time superiore al 50% è fatto divieto di essere assunti alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvi il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000;
- all'art. 4, comma 2, tra l'altro, si afferma che ai titolari di posizione organizzativa e al Segretario può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all'articolo 92 del DLgs n. 267/2000, sempre che gli stessi abbiano un carattere occasionale e che ne consegua una crescita della professionalità; all'art. 5, comma 1, si afferma che le singole richieste di autorizzazione all'esercizio di incarichi dovranno essere valutate per i dipendenti dai titolari di posizione organizzativa, sentito il responsabile del personale ed informato il responsabile per la prevenzione della corruzione, per i titolari di posizione organizzativa dal responsabile per la prevenzione della corruzione, per il Segretario Comunale dal Sindaco;
- all'art. 5, comma 9, è precisato che "relativamente alle richieste di autorizzazioni ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, che introducendo nei comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando e consente a questi ultimi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, trattandosi di una specificazione dell'istituto del comando, l'autorizzazione è regolata da una norma considerata di diritto speciale rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato e si palesa derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato, vedi parere n. 2441 della prima sezione del Consiglio di Stato, e circolare del Ministero dell'Interno, n. 2 del 21 ottobre 2005. L'autorizzazione impone

l'applicazione di prescrizioni, stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. Le modalità operative dell'utilizzo temporaneo del dipendente pertanto saranno disciplinate tramite l'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente di appartenenza";

**Valutato** che il criterio di necessaria occasionalità dell'incarico per il quale è richiesta autorizzazione debba interpretarsi alla luce della specialità della norma di cui all'art. 92 TUEL nonché del principio di mutua e leale collaborazione tra enti locali e che, pertanto, si debba far prevalere l'interesse pubblico al corretto e urgente espletamento da parte del Comune di Martone delle proprie funzioni nell'ambito del servizio di Polizia Locale;

**Ritenuta**, altresì, la non interferenza dell'incarico per cui è richiesta autorizzazione, viste le modalità organizzative anticipate dal dipendente, con l'attività ordinaria del Comune di San Giovanni di Gerace e non sussistendo, in proposito, ragioni conosciute di conflitto di interessi;

**Dato atto** che le modalità di svolgimento dell'incarico, come descritte nella nota di richiesta dal Comune di Martone, appaiono consone alla tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;

**Ritenuto**, infine, che l'incarico proposto alla dipendente Battisti Maria Grazia presso il Comune di Martone valga, senza dubbio, a favorire la crescita professionale dello stesso;

**Considerato** che la richiesta del Sindaco di Martone individua un numero di 3 (tre) ore settimanali di durata dell'incarico;

Valutato, pertanto, di autorizzare n. 3 (tre) ore settimanali;

**Visti**

il D. Lgs. 165/2001;

lo Statuto dell'Ente;

#### **AUTORIZZA**

La dipendente **Battisti Maria Grazia**, per un periodo di due mesi a partire dalla data della presente nota, a prestare attività lavorativa, per n. 3 (tre) ore settimanali e fuori dall'orario di servizio, presso il Comune di Martone, ai sensi dell'art. 92 TUEL;

#### **PRESCRIVE**

che le prestazioni complessivamente rese dal dipendente autorizzato, a tutela della salute e della sicurezza dello stesso lavoratore, non potranno superare la durata massima giornaliera e settimanale consentita dalle vigenti norme di legge e contrattuali, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario

che l'insieme degli incarichi autorizzati alla dipendente, secondo il disposto dell'art. 4 del regolamento richiamato in narrativa, non potranno comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/3 (un terzo) del trattamento economico fondamentale lordo spettante al dipendente;

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente autorizzazione:

Al Sindaco del Comune di Martone

Al dipendente Battisti Maria Grazia

Al Responsabile dell'area amministrativa — ufficio personale cui compete l'esatto e tempestivo adempimento di tutti gli oneri comunicativi in materia di Anagrafe delle prestazioni e di pubblicazione della presente autorizzazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, dal richiamato regolamento e dal PTPCT approvato dall'Ente.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva**

**Dott. Giovanni Antonio Pittari**

**(firmato digitalmente)**